



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 21/05/2002

viste, secondo il piano di ammortamento finanziario, le quote necessarie a garantire il versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio.

Art. 19

(Aziende ospedaliere - universitarie)

1. La percentuale del 3 per cento e del 6 per cento prevista dall'articolo 7, comma 2, lett.d), della l. r. 32/2001 per le Aziende ospedaliere-universitarie "Ospedali riuniti" di Foggia e "Policlinico consorziale" di Bari é elevata rispettivamente al 5 per cento e 8 per cento.

Art. 20

(Norme integrative dell'articolo 11 della l.r. 32/2001)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 della l.r. 32/2001 è inserito il seguente:

"8bis. Sino alla data di cui al comma 8 è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della l. 724/1994. Le strutture e i professionisti ai quali sia stato revocato il transitorio accreditamento ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non determina variazioni in aumento del tetto regionale di remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le strutture e i professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in esecuzione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i procedimenti ex articolo 8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dell'accREDITAMENTO istituzionale."

Art. 21
(Endoprotesi)

1. La deliberazione di Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998, in relazione alla prescrizione della presentazione della fattura contenuta nella deliberazione di Consiglio regionale n. 995 dell'8 marzo 1995, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione di endoprotesi è regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle seguenti modalità:

- a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;
- b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda USL, al momento del riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di natura fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi dell'articolo 8 octies del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, ad adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le suddette modalità sono applicate con riferimento alle tariffe di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n.28.

Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 e dall'articolo 29 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:

"2. Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo stanziamento in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le quali le Aziende sanitarie locali attestano l'ammontare delle richieste di rimborso pervenute."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 25/1996 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"3 bis. Le Aziende sanitarie locali provvedono a liquidare i rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote attribuite."

Art. 23
(Anticipazioni agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici)

1. Le anticipazioni mensili riconosciute agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e agli enti ecclesiastici per le prestazioni sanitarie sono erogate dalle Aziende unità sanitarie locali di competenza entro trenta giorni dall'avvenuto accredito da parte della Regione.

Art. 24
(Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Le Aziende sanitarie, per inderogabili esigenze, possono procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di unità di personale appartenenti alla dirigenza medica delle discipline di anestesia e rianimazione, con esclusione dei direttori di struttura complessa, neurochirurgia, radioterapia, radiodiagnostica, neuroradiologia, nonché di unità di personale appartenenti al profilo professionale (categoria D) di collaboratore tecnico sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

2. I Direttori generali procederanno alle assunzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti e dei vincoli numerici e finanziari imposti dall'articolo 8 della l.r. 32/2001 e previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.

3. Per la realizzazione sull'intero territorio regionale del sistema di urgenza - emergenza sanitaria (118) le Aziende sanitarie sono, altresì, autorizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale a tal fine necessario, previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.

4. Dal 1° gennaio 2002 e fino alla realizzazione della programmazione regionale, attuativa della l. 405/2001, la durata dei contratti a tempo determinato disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 per la copertura temporanea dei posti di personale del ruolo sanitario, di operatore tecnico autista di ambulanza e di ausiliario socio-sanitario addetto ai servizi sanitari non può essere superiore ai dodici mesi.

5. In caso di esito positivo della verifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, da parte del Collegio tecnico dei Direttori di struttura complessa, alla scadenza dell'incarico loro conferito, l'Azienda è autorizzata a prorogare il contratto in atto per un periodo di dodici mesi e comunque fino alla realizzazione della programmazione regionale attuativa della l. 405/2001.

6. Entro il 31 dicembre 2002 i Direttori generali devono portare a termine la verifica dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 15 quinquies, comma 7, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni. In caso di mancato adempimento da parte dei Direttori generali la Regione provvede, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta. La verifica positiva comporta la conferma del dirigente per ulteriori sette anni a far data dal 1° gennaio 2001.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie devono adottare gli atti riguardanti la ridefinizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 23 della l.r. 28/2000, come modificato dall'articolo 8 della l.r. 32/2001. In caso di mancato adempimento della presente disposizione la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Art. 25

(Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave)

1. Lo stanziamento di cui al Cap. 784019 di n.i. "Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave - articolo 39, comma 2, lett. l) bis e l) ter, legge 104/1992" è destinato ad assicurare la continuità degli interventi realizzati con risorse statali vincolate in conformità alle disposizioni di cui

all'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.

Art. 26

(Centri di accoglienza)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26, è inserito il seguente:

"5 bis. Nelle more dell'istituzione dell'Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, si applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei Centri di accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliera su base annua con riferimento all'anno precedente."

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 27

(Personale regionale in posizione di distacco
presso le strutture di supporto agli Organi politici)

1. Al personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le Segreterie particolari del Presidente della Regione, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidente e Segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti e al personale distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e fino ad un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, incluso il rimborso dei pasti eventualmente spettanti, assumendo a base del calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il Comune di residenza e quello della sede di lavoro.

2. Al personale di cui al comma 1 è, inoltre, riconosciuto l'utilizzo di un buono pasto contrattuale per ogni giornata di effettiva presenza. Nel caso di prestazione lavorativa superiore alle otto ore è riconosciuto un ulteriore buono pasto.

3. Gli economi cassieri competenti provvederanno a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso uffici regionali diversi da quelli propri di rispettivo servizio e ubicati al di fuori del luogo di residenza e, comunque, nel territorio regionale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo per distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il luogo di residenza e la sede di servizio del personale. Al suddetto personale spetta, comunque, il buono pasto contrattuale.

6. Le disposizioni, contenute in norme regionali, in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui ai commi precedenti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002.

Art. 28

(Incentivazione all'esodo del personale)

1. Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all'Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può essere posteriore al 1° gennaio 2003.

3. L'indennità supplementare, così come determinata al comma 1, sarà corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003.

4. Ai dirigenti che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all'accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio previsto dal citato articolo 17 del CCNL/1999, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 12 aprile 2001 "Criteri generali per la risoluzione consensuale", intendendosi sostituita l'età di 65 anni con la data in cui tale diritto sarà maturato sulla base della normativa vigente. Il beneficio sarà erogato alle scadenze previste dal comma 3.

5. Ai fini del calcolo delle predette indennità, nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali, si applica, ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la disciplina prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 458/2001.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a tutti i dipendenti della Regione che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.

7. La Giunta regionale è autorizzata a emanare, qualora si rendessero necessarie, apposite direttive per l'applicazione della presente norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1°

gennaio 2004. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro novanta giorni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

8. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione della dotazione organica in misura non inferiore al 50 per cento.

9. Il personale dello Stato già comandato o distaccato ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n.14, tuttora in servizio presso le strutture della Regione, è inquadrato, su istanza, nei ruoli regionali.

Art. 29

(Limiti di età per il mantenimento in servizio)

1. Fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli appartenenti all'area della dirigenza, non si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e i medesimi sono collocati a riposo d'ufficio.

2. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di contribuzione comunque maturati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA FONDIARIA.

UFFICIO STRALCIO EX ERSAP

Art. 30

(Integrazione dell'articolo 45 della l.r. 14/2001)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 della l.r.14/2001 è inserito il seguente:

"4 bis. La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa."

2. Dopo l'articolo 45 della l.r. 14/2001 è inserito il seguente:

"Art. 45 bis

1. La Regione procede alla alienazione degli immobili non destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d'ora, per gli immobili indicati dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, non alienati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili stessi, previa diffida al perfezionamento, entro novanta giorni dalla notifica delle procedure di alienazione in favore degli Enti destinatari, indicati nel citato articolo 20, comma 1, della l.r. 20/1999, possono essere alienati con le procedure dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; le attività dei Ministeri ivi descritte vengono svolte dalla Giunta regionale."

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 31

(Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - SEAP s.p.a.)

1. E' autorizzata la spesa di euro 6.051.781,00 per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - SEAP s.p.a..
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di euro 6.051.781,00.
3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'istituzione, con la presente legge, di specifico stanziamento di pari importo sull'apposita unità previsionale di base.

Art. 32

(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n.13)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 nonché il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 13 sono abrogati.

Art. 33

(Contratti di servizio "ponte")

1. Al termine del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 sono inserite le seguenti parole:

"I medesimi adempimenti fanno carico rispettivamente al Sindaco, al Presidente della Provincia e alla Regione nel caso che trascorra inutilmente il periodo di due anni, nel quale il Comune può rimanere socio unico delle società rivenienti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi."

2. Il termine del 30 aprile 2002 per l'approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS) è ulteriormente differito al 30 giugno 2002.

Art. 34

(Accertamento idoneità del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico)

1. L'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato, per tutte le mansioni, dalle norme emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con il decreto 23 febbraio 1999, n. 88.

Art.35

(Modifica articolo 8 l.r. 28/2000)

1. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 28/2000 è sostituito dal seguente:

"8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 18 della l.r. 13/1999, è fatto divieto di autorizzare intensificazioni di programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a eccezione di quelle già sperimentate positivamente e autorizzate con corrispettivo successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 13/1999, con onere di spesa non eccedente quello sostenuto per analoga finalità a carico del bilancio 2000."

CAPO VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 36

(Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3)

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n.23, è finanziata con le entrate rivenienti dal fondo unico regionale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 e ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propria deliberazione all'attuazione di quanto disciplinato dal comma 1.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E CACCIA

Art. 37

(Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell'articolo 29 della l.r. 14/2001)

1. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 29 della l.r.14/2001 e del relativo regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.500 euro a 3.000 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'articolo 2 del regolamento 1/2002;
- b) da 70 euro a 210 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- c) da 150 euro a 450 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- d) da 300 euro a 900 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- e) da 400 euro a 1.200 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista;
- f) da 500 euro a 1.500 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista.

Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui all'articolo 31 della l.r. 14/2001.

3. L'articolo 12 del regolamento 1/2002, pubblicato sul BURP n. 10/2002, è abrogato.

Art. 38

(Modifica articolo 31 legge regionale 13 agosto 1998, n.27)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 è sostituita dalla seguente:

"b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

- fagiano (*phasianus colchicus*); germano reale (*anas platyrhynchos*); folaga (*fulica atra*); gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*); canapiglia (*anas strepera*); porciglione (*rallus aquaticus*); moretta (*aythia fuligula*); frullino (*lymnocryptese rusticola*); combattente (*philomachus pugnax*); cornacchia nera (*corvus corone*); cornacchia grigia (*corvus corone comix*); ghiandaia (*garrulus glanda rulis*); gazza (*pica pica*); volpe (*vulpes vulpes*).".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 27/1998 è aggiunta la seguente:

"d bis) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:

- pavoncella (*vanellus vanellus*); marzaiola (*anas querquedula*); alzavola (*anas crecca*); codone (*anas acuta*); mestolone (*anas clipeata*); fischione (*anas Penelope*); moriglione (*aythya ferina*); colombaccio (*colomba palumbus*); beccaccia (*scolopax rusticola*); beccaccino (*gallinago gallinago*); tordo bottaccio (*turdus philomelos*); tordo sassello (*turdus iliacus*); cesena (*turdus pilaris*).

Art.39

(Modifica articoli 6 e 9 l.r. 27/1998)

1. Il comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"12. Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per seduta pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale.".

2. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

"6. Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle singole Province per la partecipazione a sedute di Consiglio.".

CAPO VIII

DISPOSIZIONE

IN MATERIA DI LAVORO

Art. 40

(Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le aree di crisi)

1. Per il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale e per la elaborazione delle iniziative e delle misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato per il sistema economico produttivo e le aree di crisi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce la composizione del Comitato di cui al comma 1 e procede alla nomina del Presidente e dei componenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con cadenza semestrale, invia ai Consiglieri regionali una relazione contenente i risultati dell'attività del Comitato di cui al comma 1.

CAPO IX

CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 41

(Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, in attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2 bis

1. Agli Assessori regionali non Consiglieri è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Ai predetti Assessori sono estesi, per tutto il tempo che svolgono la loro attività, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, nonché, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di trattamento di collocamento in aspettativa, assicurazione e pubblicità della situazione patrimoniale.

Art. 2 ter

1. I componenti della Giunta regionale non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio regionale e sue articolazioni e rispondono alle interrogazioni, senza diritto di voto."

Art. 42

(Modifica articolo 6 l.r. 5/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l. r. 5/1998 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andata/ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base della tariffa piena applicata dalla compagnia di bandiera. Tale rimborso viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per l'anno in corso il rimborso, decurtato da eventuali somme corrisposte per lo stesso titolo entro la data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato nel mese successivo all'entrata in vigore della presente legge".

Art. 43

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14)

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 si conclude con il punto dopo i termini "cessazione della carica" contenuti al quarto rigo.

CAPO X

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI FIERE E MERCATI

Art. 44

(Contributo straordinario enti fieristici)

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale di Foggia e di Francavilla Fontana, di cui all'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2002, al capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:

- a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52 ;
- b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 45

(Utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. I proventi di cui all'aliquota destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, così come aggiunto dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all'insediamento industriale e agli interventi di miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in strumenti di programmazione negoziata.

2. La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, dando preferibilmente priorità, nell'ordine, alla realizzazione o completamento di aree comunali di insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti a rete, a opere infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi di miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere infrastrutturali connesse.

3. Completati gli impegni già assunti in forza dell'articolo 53 della l.r. 14/1998 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000", i proventi di cui all'aliquota già destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1 bis, del d. l.vo 625/1996 sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 46

(Modifica all'articolo 5 e alla scheda D5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)

1. Dopo il punto D4 dell'articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è inserito il seguente:
"D5 - Gravine dell'arco jonico."

2. Nell'elenco delle schede tecniche della provincia di Brindisi allegato alla l.r. 19/1997, dopo la scheda D4 è inserita la "Scheda D5" così formulata:

"SCHEDA D5

Denominazione dell'area

Gravine dell'arco jonico

Ubicazione:

Provincia di Brindisi

Comune: Villa Castelli

Estensione Ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche

La Gravina di Villa Castelli deriva, come le altre dell'arco jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d'acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte.

Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della *Campanula versicolor*, *Pistacia lentiscus*, *Mirthus communis*, *Arbutus unedo*, *Ceratonia siliqua*, *Quercus ilex*, *Quercus pubescens*, *Quercus suber*, *Medicago arborea*.

Antropiche

Nella gravina è presente un frantoio ipogeo, tipico esempio di civiltà rupestre con finalità produttive.

Forme di protezione e gestione esistenti

Richiesta di adesione al parco delle gravine dell'arco jonico da parte dell'Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21 dicembre 2001.

Problemi di salvaguardia

La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina prima degli interventi di recupero ambientale.

Proposta di tutela

Parco naturale regionale.

Iniziative possibili

Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione), museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi didattici.

Bibliografia

Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro Medagli del Dipartimento di "Scienze e tecnologie biologiche e ambientali" dell'Università di Lecce commissionato dal comune di Villa Castelli."

Art. 47

(Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)

1. Fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, recante norme sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall'articolo 25, comma 4, della l. 448/2001, alla l.r. 28/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "dello stesso" sono aggiunte le seguenti: "anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141";
- b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all'ATO istituiscono un organo comune per l'organizzazione del SII denominato 'Autorità d'ambito'.

2. Sono organi dell'Autorità d'ambito: a) l'Assemblea; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente.

3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5 stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché l'organizzazione degli uffici dell'Autorità d'ambito. Nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15. Per quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dell'Autorità d'ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea."

c) Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi dell'Acquedotto pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1. All'adozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà la Giunta regionale.";

d) All'articolo 16 le parole da "un unico" fino alle parole "primo affidamento della gestione del SII" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141."

CAPO XII

DISPOSIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 48

(Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

2. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d. l.vo 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.

CAPO XIII

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 49

(Edilizia residenziale pubblica)

1. I requisiti soggettivi di chi occupa da almeno dieci anni alloggi realizzati con contributi pubblici di edilizia agevolata si intendono sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori.

CAPO XIV

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 50

(Modifica alle leggi regionali 12 aprile 2000, n. 9 e 28/2000)

1. L'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, come modificato dall'articolo 18 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:

"Art. 28

1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali già nella disponibilità o nell'uso degli stessi alla data del 12 aprile 2000. L'istanza deve essere idoneamente

documentata in ordine alle finalità.

2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.

4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale:

a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive;

b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni;

c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.

5. La consegna degli immobili è effettuata con appositi verbali che, sottoscritti dai rappresentanti delegati dagli enti locali e dalla Regione, costituiscono titolo per la conseguente trascrizione e per la voltura catastale, da eseguirsi a cura dell'ente destinatario.

6. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione.

7. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.".

CAPO XV

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 51

(Modifiche e integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è inserito il seguente:

"2 bis. Restano altresì attribuite ai dirigenti delle strutture tecniche regionali periferiche le funzioni tecnico-amministrative di cui ai Testi Unici approvati con regi decreti 25 luglio 1909, n. 523 e 11 dicembre 1933, n. 1775 limitatamente alle materie di opere idrauliche e acque pubbliche.".

CAPO XVI

DISPOSIZIONE IN MATERIA COMUNITARIA

Art. 52

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 28/2001)

1. Il comma 5 dell'articolo 17 (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'UE) della l.r. 28/2001 è soppresso.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in

vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 maggio 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

La legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 recante "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", successivamente modificata ed integrata dalla l.r. n. 32/2001, è pubblicato nel B.U.R. Puglia del 20 novembre 2001, n. 169.

Nota agli artt. 5 e 6

Si riporta il testo dell'art. 49 della L.R. 28/2001.

Art. 49

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per "se obbligatorie e d'ordine.
2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa della unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, a condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.
4. L'elenco delle unità previsionali di cui possono essere integrate e norma del comma 2 è allegato al bilancio.

Nota all'art. 12

Si riporta il testo dell'art. 42, della L.R. 28/2001 come modificato dall'art. 29, della l.r. 32/2001.

Art. 42

(Variazioni di bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e scopi specifici da parte dello Stato e della UE, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando questa siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Possono essere autorizzate variazioni compensative tra la unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni.

3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese Istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolate possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti della Ue, dallo Stato e da altri soggetti.

5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

6. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi dell'articolo 46. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 giorni.

7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Nota all'art. 15

La legge 16 novembre 2001, n. 406 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2001, n. 288.

Nota all'art. 17

La l.r. 31 maggio 2001 n. 14, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 è pubblicata nel BUR n. 91 del 22.06.2001. Si riporta il testo dell'art. 16, così

come modificato dell'art. 10 della l.r. 32/01:

Art. 16

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

1. Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato.

2. Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 e a conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti anni.

3. Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l. 17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni ordinarie 1995-1999.

4. Le risorse di cui al comma 3 saranno interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso l'attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. "I pagamenti saranno effettuati prioritariamente nei confronti dei creditori che hanno in corso procedure esecutive o giudizi di ottemperanza, sulla base di provvedimenti giudiziari già esecutivi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'ordine cronologico attribuito dai competenti uffici giudiziari. Eventuali avanzi sono ripartiti dall'azienda tra i creditori, in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo i pagamenti da effettuarsi in forza di intervenuta transazione".

Note all'art. 18

Il D.L. 19 febbraio 2001, n. 17 recante "Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 129 (Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91).

La Legge 16 maggio 1970, n. 281 recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario" è pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1970, n. 127.

La Legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.

La Legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Nota all'art. 19

Si riporta il testo dell'art. 1 della l.r. 32/2001.

Art. 7

(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l'esercizio 2002 e tetti di spesa)

1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio 2002, le aziende unità sanitarie, locali iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno 2001 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001, maggiorate del 10 per cento.
2. Le aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura e carattere scientifico (IRCCS) pubblici iscrivono tra i ricavi:
 - a) il minor importo tra il tetto di remunerazione fissato per il 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria;
 - b) I costi standard delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 20 della l.r. 28/2000;
 - c) I costi per l'erogazione diretto di farmaci nei limiti di quelli sostenuti nel 2001;
 - d) una quota per le aziende ospedaliere universitarie, pari al 3 per cento per l'Azienda Ospedali riuniti di Foggia e al 6 per cento per l'Azienda Policlinico consorziale di Bari, del valore delle prestazioni assistenziali decurtate del risparmio corrispondente alla maggiore spesa per il personale che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività.
3. Per gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati sono confermati i limiti di remunerazione determinati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 2001.

Note all'at. 20

Si riporta il testo dell'art. 11 della l.r. 32/2001 coordinato con le integrazioni apportato dalla presente legge:

Art. 11

(Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitario)

1. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è fatto divieto alle aziende del servizio sanitario nazionale di stipulare contratti con strutture sanitarie non accreditate per lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.
2. Sono fatti salvi gli accordi e i contratti autorizzati dalla Giunta regionale e in corso alla data del 15 novembre 2001, a condizione che gli stessi siano stati stipulati dalle aziende sanitarie con strutture autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti delle leggi vigenti, e sulla base del fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività quantificato dall'azienda stessa.
3. I direttori generali delle aziende sanitarie verificano, entro il 31 marzo 2002, il volume di attività svolto da ciascun soggetto privato provvisoriamente accreditato nell'anno 2001 e la qualità dei risultati conseguiti.
4. I direttori generali, nel rispetto delle capacità erogative, anche potenziati, delle strutture pubbliche e in presenza di capacità produttivo complessiva superiore al fabbisogno, determinata con riferimento alle prestazioni erogate nell'ambito degli accordi contrattuali nell'anno 2001, entro la data di cui al comma 3 del presente articolo, attraverso gli accordi e i contratti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, pongono, a decorrere dall'anno 2002, a carico del servizio sanitario regionale

un volume di attività comunque non superiore al fabbisogno.

5. La mancata stipulazione o rispetto dei contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell'accreditamento e la decadenza automatica del direttore generale dell'azienda sanitaria in relazione alle rispettive responsabilità.

6. Le tariffe per prestazioni a cittadini residenti in altre Regioni sono riconosciute alle strutture erogatrici, nel rispetto della fascia di appartenenza, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale dell'8 marzo 1996, n. 995. Qualora in sede di compensazione interregionale, in ragione del sistema tariffario applicato, si dovessero registrare benefici rispetto a quanto fatturato dalle strutture erogatrici, la Regione provvederà al riconoscimento dei relativi saldi attivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i medici di medicina generale sono tenuti a riportare sulla scheda sanitaria individuale, di cui all'accordo collettivo nazionale in vigore, le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale ai fini dei controlli di competenza delle aziende sanitarie. Il mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni previste nell'accordo collettivo nazionale.

8. I termini di cui all'articolo 22 della l.r. 28/2000 sono prorogati al 31 dicembre 2002. La percentuale di rimborso pari al 50 per cento, di cui all'articolo 8 septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, è da intendersi riferita a tutte le prestazioni, ivi comprese quelle di alta specialità.

8bis. Sino alla data di cui al comma 8 è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialità ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 10 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 724/1994, le strutture e i professionisti ai quali è stato revocato il transitorio accreditamento ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non determina variazioni in aumento del tetto regionale di remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto DPCM 29 novembre 2001. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le strutture e i professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in esecuzione dell'art. 3, comma 4, del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, convertito della Legge 406/2001, la Regione avvia i procedimenti ex artt. 8ter e 8quater del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie nonché dell'accreditamento istituzionale.

La L. 30 dicembre 1991, n. 412 recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica" è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

La l.r. 21 novembre 1998, n. 25, modificata dalle ll.rr. 14/98 e 28/00 e 7/02 recante "Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto" è pubblicato nel BUR n. 129 del 29/11/96. Si riporta il testo dell'art. 3, così come modificato ed integrato.

Art. 3

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione, a partire

dall'esercizio finanziario 1990, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione "Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese sostenute per Interventi di trapianto - legge regionale n. 25 del 1996 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo stanziamento in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le quali le Aziende sanitarie locali attestano l'ammontare delle richieste, di rimborso pervenuto.

3. . . . abrogato.

3bis. Le aziende sanitarie locali provvedono e liquidare i rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote attribuite.

Note all'art. 24

La legge 18 novembre 2001, n. 405 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2001, n. 268.

Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 236.

L'art. 23 della l.r. 28/00, così dispone:

Art. 23

(Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie)

1. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.

2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999.

3. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario.

5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purché compreso nella dotazione organica approvata dalla Regione.

6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Note all'art. 25

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

La Legge regionale 4 maggio 1999, n. 11 recante "Misure di rilievo finanziario per la programmazione

regionale della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1999-2001" è pubblicata nel BUR n. 47 suppl. del 07/05/99.

Nota all'art. 26

Si riporta l'art. 10 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 26 così come integrato dalla l.r. 7/02.

Art. 10

(Albo dei centri di accoglienza)

1. E' istituito l'Albo regionale dei centri di accoglienza.
 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione.
 3. I Comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di gestione, controlli; e vigilanza sui centri di accoglienza.
 4. L'iscrizione all'Albo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs, 286/1998.
 5. Ai Comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annuo, vengono attribuite risorse rinvenienti dalla legge regionale 12 maggio 1990, n. 42 e dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio la consistenza demografica.
- 5bis. Nelle more dell'istituzione dell'Albo regionale dei Centri di Accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rinvenienti dalla l.r. 12 maggio 1980, n. 42, nonché dall'art. 15 della l.r. 4 maggio 1999, n. 17, si applicano direttamente nei confronti dei comuni sede dei Centri di Accoglienza riconosciuti con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliere su base annuo con riferimento all'anno precedente.

Note all'art. 28

La Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1991, n. 63, S.O.

La Legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

L'Accordo 23 dicembre 1999 recante "Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto "Regioni - Autonomie locali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2000, n. 3, S.O.

Art. 17

Risoluzione consensuale

1. L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione contestuale del rapporto di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa discipline delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.

3. Per le regioni e le province, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione rotabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.

4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8.

La l.r. 12 aprile 1994, n. 14 recante "Norme straordinarie per l'Organizzazione regionale", abrogate con l.r. 28/98, è pubblicata nel B.U.R. 61 Suppl. del 13/04/94.

Nota all'art. 29

Il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305. S.O.

Si riporta il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 503/92:

16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.

1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Note all'art. 30

Si riporta il testo dell'art. 45 della l.r. 14/01 così come integrato dall'art. 30 della l.r. 7/02:

Art. 45

(Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, così come modificato dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione dell'intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene dichiarato estinto.

2. La Regione Puglia succede all'ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.

3. I beni mobili e Immobili di cui l'ex ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.

4. Il completamento delle attività connessa alle funzioni già esercitate dall'estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

4bis. La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell'agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, in base a Decreto del Presidente della giunta regionali, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

La l.r. 30 giugno 1999, n. 20 recante "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dimissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è pubblicato nel BUR n. 72 del 13/07/99. L'art. 20 della detta legge elenca i beni alienabili individuando i soggetti acquirenti e le procedure alienative.

Nota all'art. 32

La l.r. 25 marzo 1999, n. 13, recante "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" è pubblicata sul BUR n. 36 del 7.4.1999.

La lettera b) del comma 2 dell'art. 18 della l.r. 13/99 così disponeva:

b) per i servizi di trasporto automobilistico, quantità complessiva dei servizi in gara e di quelli eventualmente già gestiti dal soggetto concorrente non superiore, ai sensi dell'articolo 23, al 20 per cento dei servizi automobilistici di TPRL della Puglia.

Il secondo comma dell'art. 23 della richiamata legge così disponeva:

2. Nella gestione dei servizi automobilistici nessun soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato può superare la quota percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea regionale e locale comunque esercitati sul territorio della regione Puglia. La quota percentuale è valutata tenendo conto delle eventuali quote partecipativi in altri soggetti societari gestori.

Nota all'art. 33

Si riporta l'art. 35, della l.r. 13/99, così come integrato dell'art. 33, della l.r. 7/02:

Art. 35

(Contratti ponte)

Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al riaffidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione e gli enti locali stipolino, secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2000 contratti "ponte" di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 38 e con scadenza non oltre la data del 31 dicembre 2003. Per le concessioni rilasciate con scadenza successiva al 31 dicembre 2003, l'ente competente, fermo restando la facoltà di procedere al riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può prorogare la validità per un periodo comunque non superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di servizio entro il termine del 31 dicembre 2000. Le domande di concessione avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora pendenti si intendono respinte.

1 bis. La mancata sottoscrizione dei contratti ponte di servizio comporta l'automatica decadenza dalle concessioni senza l'attivazione di alcun procedimento amministrativo né alcun obbligo di comunicazione

da parte dell'ente concedente.

2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis. del d.lgs. 422/1997, come modificato con il D.lgs. 400/1999, hanno l'obbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di trasformare le aziende speciali o consorzi affidatari in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti alle quali affidare in concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei contratti "ponte" di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 36. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data di riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. L'ente locale competente può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e può restare socio unico delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o consorzi per un periodo non superiore a due anni, ove tale trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco e il Presidente della Provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione procede immediatamente alla concessione dei servizi già in affidamento diretto con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, i medesimi adempimenti fanno carico rispettivamente al Sindaco, Presidente della Provincia e alla Regione nel caso che trascorre inutilmente il periodo di due anni, nel quale il Comune può rimanere socio unico delle società rinvenienti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi.

commi 3 - 9 omissis

Nota all'art. 34

Il D. M. Trasporti e navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, recante " Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'Idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del D.P.R 11 luglio 1980, n. 753" è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 1999, n. 84.

Note all'art. 36

La legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 recante: "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", è pubblicato nel BUR n. 5 del 10.1.2001.

La legge regionale 10 agosto 2001, n. 23 recante: "Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001 n. 3" è pubblicata nel BUR n. 129 del 27.8.2001.

La legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24, recante: "conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale" è pubblicato sul BUR n. 149 del 15/12/2000.

Il D.Lgs. 21 aprile 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O..

Note all'art. 37

Il regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1, recante: "Tagli boschivi" è pubblicato nel BUR n. 10 del 22 gennaio 2002.

Si riporta il testo degli artt. 29 e 31, della l.r. 14/01:

Art. 29

(Disposizioni in materia forestale)

1. Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto e specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18.
2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.
3. La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni della data di effettuazione dello stesso.

Art. 31

(Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste)

1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r. 18/2000, sono esercitate anche degli Ispettorati forestali della Regione Puglia.
2. A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1 dell'Ispettorato regionale e dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferito dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

Note all'art. 38

La legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è pubblicato nel BUR n. 83 del 20/08/98.

Si riporta il testo dell'art. 31, così come modificato dalla presente legge:

Art. 31

(Specie cacciabili e periodi di caccia)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati.
 - a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
quaglia (*coturnix coturnix*); tortora (*streptopelia turtur*); merlo (*turdus merula*);
allodola (*alauda arvensis*); starna (*perdix perdix*); pernice rossa (*alectoris rufa*);
lepre comune (*lepus europaeus*); coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*);
 - b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

fagiano (*phasianus colchicus*); germano reale (*anas platyrhynchos*); folaga (*fulica atra*); gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*); canapiglia (*anas strepera*); porciglione (*railus aquaticus*); moretta (*aythya fuligula*); frullino (*lymnocryptes rusticola*); combattente (*philomachus pugnax*); cornacchia nera (*corvus corone*); cornacchia grigia (*corvus corone cornix*), ghiandaia (*garrulus glandarius*); gazza (*pica pica*); volpe (*vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

coturnice (*alcedo graeca*); capriolo (*capreolus*); cervo (*cervus elaphus*); daino (*dama dama*); muflone (*ovis musimon*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 10 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*sus scrofa*);

d bis) specie cacciabili dalla 3ª domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:

cesena (*turdus pilaris*), tordo bottaccio (*turdus philomelos*); tordo sassello (*turdus iliacus*); alzavola (*anas crecca*); fischione (*anas penelope*), codone (*anas acuta*); marzaiola (*anas querquedula*); mestolone (*anas clypeata*); moriglione (*aythya ferina*); beccaccino (*galinago gallinago*); colombaccio (*columba palumbus*); beccaccia (*scolopax rusticola*); pavoncella (*vanellus vanellus*);

commi 2 - 6 Omissis

Note all'art. 39

Si riporta l'art. 6 della l.r. 27/98, così come modificato dall'art. 39, della l.r. 7/02:

Art. 6

(Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei veri organismi, istituiscono i Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo tecnico-consultivo-propositivo della Provincia, commi 2 - 11 Omissis.

12. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti per seduta pari e quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale.

Si riporta l'art. 29 della l.r. 27/98, così come modificato dell'art. 39 della l.r. 7/02:

Art. 29

(Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale; commi 2 - 5 omissis.

6. Ai componenti le Commissioni sono dovuti, e carico della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle singole Province per la partecipazione a sedute di consiglio; commi 7 - 11 omissis.

Note all'art. 41

La l.r. 28 gennaio 1998, n. 5 recante "Trattamento Indennitario dei Consiglieri della Regione Puglia" è pubblicata nel BUR n. 11 del 30/01/98.

Si riporta il testo dell'art. 2, della l.r. 5/98. coordinato con le modifiche apportate con l.r. 14/98:

Art. 2

(Indennità di funzione)

1. A titolo di funzione. ai Consiglieri della Regione Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari e una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:

a) 100/100 al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta;

b) 90/100 al Vice Presidente della Giunta;

c) 85/100 al Vice Presidente del Consiglio e ai membri della Giunta;

d) 80/100 ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e della protezione civile;

e) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e ai Questori;

f) 68/100 ai Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;

g) 65/100 ai Consiglieri.

2. L'indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposto a ogni singolo Consigliere. per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

Nota all'art. 42

Si riporta l'art. 6 della l.r. 5/98 così come modificato dell'art. 42 della l.r. 7/02.

Art. 6

(Trattamento di missione)

1. Al Consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della Regione Puglia, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperto, spetta:

a) per le missioni all'estero, una indennità giornaliera di trasferta pari e quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2) della tab. a) allegato. al decreto del Ministro del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni;

b) per le missioni nel territorio nazionale. una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);

c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per l'uso del mezzo proprio, secondo le modalità di cui alla lett. a) e all'art. 5, previa contestuale riduzione dell'Indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepito dal Consigliere.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato,

ma non coperte da indennità di missione, espletato nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andate e ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla Compagnia di bandiera. Tale rimborso viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per l'anno in corso il rimborso, decurtato da eventuali somme corrisposte per lo stesso titolo entro la data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato nel mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può inoltre stipulare apposite convenzioni con società operanti nel settore dei trasporti e alberghiero, senza alcun onere e carico del Consiglio, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati solo dal Consigliere regionale intestatario.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Nota all'art. 43

La l.r. 19 marzo 1984, n. 14 recante "Modifiche e integrazioni alle ll.rr. 25.2.1972, n. 4 e 14.11.1972, n. 13 in materie di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali" è pubblicata nel BUR n. 31 del 28.3.1984.

Si riporta il testo dell'art. 5 della l.r. 14/84, aggiornato e coordinato con le modifiche apportate delle ll.rr. 7/89 e 7/02.

Art. 5

Indennità di fine mandato

Ai Consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata una indennità di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell'Indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo servizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerato anno intero.

Il Consigliere che beneficerà della liquidazione dell'indennità di fine mandato avrà diritto, nel caso di rielezione a legislatore non immediatamente successivo a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi. In caso di decesso del Consigliere durante l'esercizio del proprio mandato, l'indennità di fine mandato è erogata ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, e successive modificazioni.

L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dell'inizio della nuova legislatura o della cessazione del mandato.

Nota all'art. 44

La l.r. 22 giugno 1994, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli alti alti e degli

enti regionali" e pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 08/07/94.

Note all'art. 45

Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 825 recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di Idrocarburi è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

L'art. 20 del D.Lgs. 625/96 disciplina la destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario.

La l.r. 6 maggio 1998 n. 14 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000" è pubblicata nel BUR n. 46 suppl. del 15.5.1998.

L'art. 53 della l.r. 14/98 autorizza la Giunta regionale ad assumere impegni di spesa per lo sviluppo della rete dei metanodotti per il completamento della metanizzazione della Regione Puglia.

Note all'art. 46

La l.r. 24 luglio 1997 n. 19 recante "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" è pubblicato nel BUR n. 64 del 30/07/97.

Note all'art. 47

La l.r. 6 settembre 1999 n. 28 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" è pubblicata nel BUR n. 94 del 08/09/1999.

Si riportano gli artt. 2, 9 e 16 della l.r. 28/99 così come modificati della l.r. 7/02:

Art. 2

(Delimitazione degli ATO)

In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso anche ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 141, ai fini di quanto previsto dell'articolo 1, lettera a), l'ATO è costituito dall'intero territorio regionale.

Art. 9

(Acquedotti e opere di competenza regionale)

1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo (52 della legge 2 maggio 1915, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso all'Autorità d'Ambito ai fini della istituzione del SII.

La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi dell'Acquedotto pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle Infrastrutture, idriche di cui al comma 1, All'adozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà la Giunta regionale.

Art. 16
(Norma transitoria)

1. In relazione alla specificità dell'ATO unico, così come definito dell'articolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, con l'Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del D.L.gs. 11 maggio 1999 n. 141, la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del SII da parte dell'Autorità d'Ambito.

Nota all'art. 48

Il D.L.gs 4 dicembre 1997, n. 480 recante "Riordino della disciplina tributaria: degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

Nota all'art. 48

La l.r. 12 aprile 2000 n. 9 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002 è pubblicata nel BUR n. 48 Suppl. del 13/04/2000).

Nota all'art. 51

La l.r. 11 maggio 2001, n. 13 recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici" è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.

Si riporta l'art. 27 della l.r. 13/01, così come integrato dell'art. 51 della l.r. 7/02.

Art. 27
(Abrogazioni. Norme transitorie. Deleghe)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonché tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.

Restano ferme le disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di cui al Titolo XI della l.r. 27/1985, ad eccezione dell'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni con l'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della l.r. 20/2000.

2 bis. Restano altresì attribuite ai Dirigenti delle strutture tecniche regionali periferiche le funzioni tecnico-amministrativo di cui ai testi unici approvati con regi decreti 25 luglio 1909, n. 523 e 11 dicembre 1931, n. 1775 limitatamente alle materie di opere pubbliche e acque pubbliche.

3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono adeguate a quelle previste nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa.

4. Il punto 4 dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2000 è così sostituito: "4.. L'istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 KV".

Nota all'art. 52

Il comma 5 dell'art. 17 della l.r. 28/01 così disponeva:

5. Gli adempimenti concernenti il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 1260/99 sono assicurati da una struttura operativa creato nell'ambito dell'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la presente legge.